SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 5 agosto 2021

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Regione autonoma della Sardegna

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 maggio 2021, n. **110**.

Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP, nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della predetta legge non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volontà di adesione;

Visto l'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 483;

Visto l'articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone che la comunicazione della volontà di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui al comma 483 deve essere perentoriamente effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 484 e che l'adesione è irrevocabile;

Visto l'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, con cui è stata istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

Visto il decreto 28 luglio 1998, n. 463, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, «Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Visto l'articolo unico, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto l'iscrizione alla gestione unitaria anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, recante «Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP» che fissa l'aliquota contributiva applicabile ai pensionati;

Visto l'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con cui l'INPDAP è stato soppresso dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono state attribuite all'INPS;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, reso con nota prot. n. 7536 del 14 settembre 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 29 gennaio 2021;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è adottato il Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: «Adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presente regolamento si applica:

a) ai pensionati, già dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, amministrata dall'INPS a decorrere dal 1° gennaio 2012;

b) ai pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica;

c) ai dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non iscritti alle casse pensionistiche o ai fondi per i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica.

Art. 2.

Termini e modalità per l'esercizio della facoltà di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 che, alla data del 1° gennaio 2020, non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla medesima gestione previa comunicazione di adesione all'INPS da inoltrare perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con obbligo di versamento dei contributi secondo la normativa vigente.

Art. 3.

Effetti della comunicazione di adesione

1. La comunicazione di adesione di cui all'articolo 2 comporta l'iscrizione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e il relativo obbligo contributivo a decorrere dal primo giorno utile del mese in cui è presentata la comunicazione medesima.

2. L'adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è irrevocabile ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 4.

Contribuzione e aliquote contributive

1. Per i dipendenti in servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)* l'iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* è pari allo 0,15 per cento dell'ammontare lordo della pensione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto 7 marzo 2007, n. 45, del Ministro dell'economia e delle finanze. L'importo lordo mensile delle pensioni fino al quale la contribuzione di cui al presente comma non è dovuta è pari al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Tale importo è automaticamente adeguato prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

3. Il contributo è prelevato mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all'iscritto.

4. La contribuzione è stabilita a totale carico dell'interessato e non è rimborsabile.

Art. 5.

Rinvio

1. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, commi 1 e 2, 6, 7, 8, 9, commi 1 e 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del decreto 28 luglio 1998, n. 463, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'articolo 4, del decreto 7 marzo 2007, n. 45 del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 maggio 2021

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2021
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. 1999

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 1, commi 483, 484 e 485 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):

«483. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP, nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della

presente legge non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volontà di adesione.

484. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 483.

485. La comunicazione di cui al comma 483 deve essere effettuata perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 484. L'adesione esercitata è irrevocabile.».

— Si riporta il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.».

— Per il testo dell'art. 1, comma 245, della citata legge n. 662 del 1996, si veda la nota al titolo.

— Il decreto 28 luglio 1998, n. 463 (Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 245, della L. 23 dicembre 1996, n. 662) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1999, n. 5.

— Si riporta il comma 347 dell'art. unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 245, della L. 23 dicembre 1996, n. 662):

«347. Con il medesimo decreto di cui all'art. 13-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.».

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45 (Regolamento di attuazione dell'art. unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 2007, n. 83.

— Si riporta l'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici):

«Art. 21 *(Soppressione enti e organismi)*. — 1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'art. 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza.

2-*bis*. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attività degli Enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, già in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS.

3. L'Inps subentra, altresì, nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua durata.

4. Gli organi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1 possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1º aprile 2012.

5. I posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono così attribuiti:

a) in considerazione dell'incremento dell'attività dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell'INPS;

b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all'art. 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza.

6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera *a)*, e per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza, previste dall'art. 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonché la riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in carica, a tal fine, è differita al 31 dicembre 2014, promuove le più adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione, predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati conseguiti.

10. Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione. Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018.

11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno 2018 a una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'art. 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Alla società possono partecipare le regioni Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione. Lo statuto prevede la possibilità per le altre regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di partecipare alla società di cui al presente comma, nonché il divieto di cessione delle quote di capitale della medesima società, a qualunque titolo, a società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati. Al capitale della società di cui al primo periodo non possono in ogni caso partecipare neppure indirettamente né a seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto, società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e altri soggetti di diritto privato comunque denominati. La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ente soppresso. Le passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della costituzione della società di cui al primo periodo del presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione, che vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, i diritti su beni demaniali già attribuiti all'Ente di cui al comma 10 in forza di provvedimenti concessori si intendono attribuiti alla società di nuova costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo approva con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2012. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014 sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi.

11.1. Nelle more della costituzione e dell'avvio della società di cui al comma 11, l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell'Ente di cui al comma 10 previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'art. 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso art. 1, comma 516, della citata legge n. 205 del 2017, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario generale dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di governo. Per l'attuazione del presente comma e dell'art. 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, il Commissario può nominare un numero di massimo tre subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e può altresì avvalersi del personale dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale e di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica; al Commissario si applicano le previsioni di cui ai commi 2-*ter*, 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-*bis* e 7-*ter* dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. A tali fini l'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale è autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, fino a 40 unità, e comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione d'anno. Gli oneri per il compenso del Commissario e dei subcommissari sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi del Commissario e dei subcommissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario provvede al trasferimento alla società di cui al comma 11 delle attività di cui al presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro sessanta giorni dalla costituzione della medesima società. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.

11-*bis*. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla società di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, è prorogato fino al 31 dicembre 2023.

12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'art. 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del Consorzio nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e un sub commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda - Ente

autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La denominazione "Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore", "Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo" e "Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como". Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, nonché le modalità di funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura sono deliberati dagli organi in carica alla data di soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data, e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli adempimenti di cui al precedente periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si applica il contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici. La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non può eccedere il numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi Consorzi.

13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.

14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A.

15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.

17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi.

18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.

19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

19-*bis*. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi stessi, ai sensi dell'art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 68-*bis*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

19-*ter*. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del comma 19, la pianta organica dell'Autorità è incrementata di quaranta posti.

20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche è soppressa.

Allegato A

Ente soppresso	Amministrazione interessata	Ente incorporante
Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Autorità per l'energia elettrica e il gas
		Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Agenzia per la sicurezza nucleare	Ministero dello sviluppo economico	Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale	Ministero dello sviluppo economico	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

20-bis

21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1, commi 483 e 484 della citata legge n. 160 del 2019, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 1, comma 245 della citata legge n. 662 del 1996, si veda la nota al titolo.

— Per il testo dell'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 1, comma 485 della citata legge n. 160 del 2019, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 1, comma 245 della citata legge n. 662 del 1996, si veda la nota al titolo.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 1, comma 485 della citata legge n. 160 del 2019, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il comma 242 dell'art. 1 della citata legge n. 662 del 1996:

«242. Il contributo obbligatorio per il credito previsto dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.».

— Si riporta l'art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare):

«9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.».

— Si riporta l'art. 3, comma 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 45 del 2007:

«2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati è pari allo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione. Nessun contributo è dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lorde mensili. Tale ultimo importo è adeguato dall'INPDAP prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.».

Note all'art. 5:

— Si riportano gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del citato decreto n. 463 del 1998:

«Art. 1 *(Istituzione della gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali. Finalità)*. — 1. Presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP - è istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, la quale assicura la continuità delle prestazioni in corso e provvede, armonizzando la preesistente normativa ed unificando gli interventi in favore degli iscritti:

a) all'erogazione di prestiti annuali e biennali fino al doppio della retribuzione contributiva mensile, di prestiti quinquennali e decennali verso cessione del quinto della retribuzione nonché di mutui ipotecari a tassi agevolati;

b) alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti;

c) all'ammissione in convitto, nei centri vacanza estivi in Italia e alle vacanze studio all'estero dei figli e degli orfani degli iscritti;

d) al conferimento di borse di studio in favore dei figli e degli orfani degli iscritti;

e) all'ammissione in case di soggiorno degli iscritti cessati dal servizio e dei loro coniugi nonché al ricovero presso idonee strutture esterne di ospiti divenuti non autosufficienti;

f) ad altre prestazioni a carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari, istituite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPDAP, adottate sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione.

2. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività sociali, sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, può essere disposta, con delibera del consiglio di amministrazione, che ne disciplina anche gli aspetti economici, l'utilizzazione a titolo oneroso di immobili dell'INPDAP facenti capo ad altre gestioni.».

«Art. 2 *(Finanziamento e modalità di versamento del contributo obbligatorio)*. — 1. La gestione di cui all'art. 1 del presente regolamento è finanziata con il contributo obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale contributo è versato all'INPDAP dalle amministrazioni ed enti di appartenenza degli iscritti con le stesse modalità previste per quello concernente il trattamento pensionistico, fermo restando il diritto di rivalsa da parte delle amministrazioni ed enti sulla retribuzione mensilmente erogata ai propri dipendenti. Il contributo non è rimborsabile ancorché non siano state erogate prestazioni.».

«Art. 3 *(Anticipazioni da altre gestioni)*. — 1. La gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali può ottenere, per le finalità istituzionali, anticipazioni a titolo oneroso dalle altre gestioni dell'Istituto ad un tasso di interesse pari a quello legale corrente al momento dell'anticipazione.

2. Con le stesse modalità e tassi di interesse, la gestione unitaria può a sua volta effettuare anticipazioni in favore di altre gestioni autonome.».

«Art. 4 *(Patrimonio ed entrate)*. — 1. Il patrimonio della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è costituito da:

a) beni immobili strumentali;

b) partecipazioni a fondi immobiliari;

c) titoli di stato o garantiti dallo Stato;

d) disponibilità liquide;

e) anticipazioni, mutui attivi e passivi e altri crediti e debiti;

f) fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni;

g) fondi di riserva.

Le entrate della gestione sono costituite:

a) dal contributo obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) dalle rendite e dagli interessi dei beni del patrimonio e, in particolare, degli interessi dei prestiti e mutui ipotecari concessi;

c) dal contributo per spese di amministrazione e dal premio compensativo dei rischi delle operazioni di credito;

d) dalle quote di partecipazione al costo delle prestazioni sociali poste a carico del beneficiario.».

«Art. 5 *(Contabilità e amministrazione)*. — 1. La gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ha propria autonomia patrimoniale ed economico-finanziaria.

2. La rappresentazione dei relativi fenomeni contabili è effettuata sulla base delle disposizioni e con le modalità previste per le altre gestioni autonome nel regolamento di contabilità e amministrazione dell'INPDAP.

3. Nei confronti della gestione operano i controlli previsti in via generale per l'INPDAP dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 368.».

«Art. 6 *(Decorrenza e cessazione dell'iscrizione. Reiscrizione)*. — 1. Il personale iscritto al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti e alle casse pensioni già amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro è obbligatoriamente iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ai sensi dell'art. 1, commi 242 e 243, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , con effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attività e fino alla data di cessazione dal servizio per qualunque causa.

2. Sono altresì iscritti gli ufficiali in ausiliaria, così come previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 252 e dall'art. 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il contributo obbligatorio dello 0,35% versato a tale titolo non è rimborsabile, ancorché non siano state erogate prestazioni.

3. Per i dipendenti cessati dall'iscrizione e nuovamente iscritti, il periodo della precedente iscrizione è utile per l'acquisto del diritto alle prestazioni.».

«Art. 7 *(Criteri e limiti alla concessione di prestiti)*. — 1. Per la concessione dei prestiti e la definizione delle relative modalità di erogazione, l'INPDAP adotta, con delibera del consiglio di amministrazione ed in coerenza con le linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, appositi criteri nei quali potranno anche essere fissati limiti all'ammontare della prestazione, in relazione alle disponibilità di bilancio e/o ai motivi addotti a fondamento della richiesta.

2. Tali criteri dovranno tener conto delle effettive situazioni di bisogno documentate dall'iscritto e della loro gravità, dando particolare rilievo alle esigenze derivanti da gravi malattie, da disastri naturali, da eventi familiari, dall'acquisto o ristrutturazione della casa di abitazione, da sfratti esecutivi nonché da altre situazioni che saranno ritenute meritevoli di tutela con delibera del consiglio di amministrazione, adottata ai sensi del comma precedente.».

«Art. 8 *(Revocabilità della concessione)*. — 1. Fino all'estinzione del mandato di pagamento concernente l'erogazione della prestazione, il provvedimento di concessione può essere revocato qualora si accerti che esisteva o è sopravvenuto un motivo di diniego o di limitazione del prestito o del mutuo ipotecario.».

«Art. 9 *(Requisiti per accedere alle prestazioni. Interessi, spese di amministrazione e fondo rischi)*. — 1. In relazione alle linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, il consiglio di amministrazione determina i requisiti necessari per usufruire delle prestazioni creditizie, le modalità di ammortamento, la misura delle spese di amministrazione e del premio compensativo dei rischi dell'operazione nonché i casi di estinzione anticipata e di rinnovo.

2. Il tasso di interesse sulle prestazioni creditizie da erogare può essere modificato con le modalità indicate nel comma precedente, previa approvazione dell'atto deliberativo assunto da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il consiglio di amministrazione, con proprio atto deliberativo, detta inoltre le norme per la costituzione e il funzionamento di un apposito "fondo rischi" a copertura del mancato recupero delle somme erogate, una volta esperite tutte le azioni idonee a realizzare il credito.».

«Art. 11 *(Beneficiari)*. — 1. Hanno diritto alle prestazioni sociali tutti gli iscritti di cui all'art. 6 del presente regolamento. In particolare:

a) i figli e gli orfani degli iscritti in servizio o in quiescenza potranno usufruire dell'ammissione ai convitti e ai centri vacanze estivi in Italia e alle vacanze studio all'estero, nonché del beneficio delle borse di studio;

b) gli iscritti cessati dal servizio e i loro coniugi potranno usufruire dell'ammissione nelle case di soggiorno.

2. I soggetti di cui al comma precedente hanno altresì diritto ad ogni altra forma di prestazione sociale istituita ai sensi dell'art. 1, lettera *f)*, del presente regolamento secondo le indicazioni contenute nei rispettivi atti deliberativi.».

«Art. 12 *(Quota di partecipazione alle spese generali)*. — 1. Il consiglio di amministrazione, sulla base delle linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, con propria deliberazione, può prevedere che a carico dei beneficiari delle prestazioni sociali sia posta una quota di partecipazione alle spese generali, determinandone altresì l'ammontare e le modalità di versamento sulla base di criteri ispirati a misure di equità sociale, che tengano conto della composizione del nucleo familiare e del relativo reddito.».

«Art. 13 *(Requisiti, criteri e modalità per l'erogazione delle prestazioni. Ammontare delle prestazioni di natura economica)*. — 1. I requisiti per accedere alle singole prestazioni sociali, i criteri e le modalità per l'erogazione delle stesse, nonché l'ammontare delle prestazioni aventi contenuto economico sono stabiliti, in coerenza con le linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, con delibera del consiglio di amministrazione.».

«Art. 14 *(Convenzioni con enti e privati)*. — 1. Con lo stesso procedimento indicato nell'art. 13, possono essere stipulate convenzioni per la gestione delle attività sociali e per garantire l'ospitalità di beneficiari delle prestazioni sociali presso strutture gestite da enti pubblici o privati ovvero per consentire, in presenza di disponibilità di posti, l'accoglimento nelle strutture dell'Istituto di soggetti assistiti da altri enti pubblici prevedendo quote di partecipazione differenziate rispetto a quelle riservate ai beneficiari iscritti e ai loro familiari.».

«Art. 15 *(Prestiti e sovvenzioni in corso di ammortamento)*. — 1. Sono trasferiti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali:

a) il contributo dello 0,35% versato con decorrenza 1° dicembre 1996;

b) i rapporti giuridici ed economici in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento concernenti le prestazioni creditizie e sociali erogate dal Fondo di previdenza e credito dipendenti dello Stato e dal Fondo di previdenza dei dipendenti degli enti locali;

c) i beni immobili pervenuti ai predetti Fondi a titolo gratuito e con specifica destinazione d'uso per finalità sociali in conseguenza di donazione o di provvedimenti normativi (convitto di Spoleto, convitto di Arezzo, istituto magistrale di San Sepolcro).

2. Restano di proprietà dei fondi indicati nel comma precedente i beni immobili acquistati a titolo oneroso dai fondi medesimi per essere destinati allo svolgimento delle attività sociali. Essi peraltro continuano ad essere utilizzati a titolo gratuito per le medesime finalità dalla gestione autonoma unitaria del credito e delle attività sociali, sulla quale gravano le relative spese di manutenzione.».

«Art. 16 *(Rinvio)*. — 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni concernenti il Fondo di previdenza e credito dei dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti nonché quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895.».

— Si riporta l'art. 4 del citato decreto n. 45 del 2007:

«Art. 4 *(Prolungamento della cessione)*. — 1. In caso di cessione contratta dal dipendente in servizio per un periodo eccedente il limite di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la medesima si estende sulla pensione in misura non superiore al quinto valutato al netto delle ritenute erariali.

2. Qualora l'importo della cessione superi la misura di cui al comma 1, l'INPDAP procede a ridurre la trattenuta da operare sulla pensione in misura corrispondente a tale limite, comunicando l'avvenuta variazione all'istituto creditore ed al pensionato.

3. Il prolungamento sulla pensione è comunicato all'INPDAP dall'amministrazione di appartenenza dell'interessato all'atto del suo collocamento a riposo.».

21G00119

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 luglio 2021.

Remunerazione della giacenza del conto corrente fruttifero di Tesoreria «Cassa depositi e prestiti S.p.a. - gestione separata» per gli anni 2021/2022.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, modificato, tra l'altro, dall'art. 17-*quater* del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, con il quale è stato inserito il comma 3-*bis* al predetto art. 5;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, in particolare il comma 2 dell'art. 6, così come modificato, da ultimo, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2020, emanato in attuazione del citato comma 3-*bis* dell'art. 5 del decreto-legge n. 269/2003, con il quale sono state stabilite le condizioni di remunerazione della giacenza del conto corrente fruttifero presso la Tesoreria dello Stato denominato «Cassa depositi e prestiti S.p.a. - gestione separata», finalizzate al loro allineamento ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano e della stabilità che lo caratterizza;

Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2020 è stata stabilita, per l'anno 2020, una remunerazione della giacenza del suddetto conto corrente fruttifero di Tesoreria in misura pari al minore tra il costo medio dello *stock* (consistenza) dei titoli di Stato ed il costo del risparmio postale sostenuto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Considerato, inoltre, che la remunerazione dell'attività di gestione dei buoni postali fruttiferi trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera *c)*, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, è oggetto, a partire dal 2018, di una distinta compensazione ai sensi dell'apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Considerata l'esigenza di determinare la remunerazione del conto corrente fruttifero presso la Tesoreria dello Stato denominato «Cassa depositi e prestiti S.p.a. - gestione separata», al fine di preservarne l'allineamento ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto del costo effettivo delle passività che lo alimentano e della stabilità che lo caratterizza;

Considerato che alla luce di quanto sopra appare equo confermare, per gli anni 2021 e 2022, le condizioni di remunerazione stabilite per il 2020 in relazione al suddetto conto corrente fruttifero, poste in misura pari al minore tra il costo medio dello *stock* (consistenza) dei titoli di Stato ed il costo del risparmio postale sostenuto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con possibilità di revisione per l'anno 2022, ampliando, altresì, le informazioni da ricevere in merito all'andamento di detto costo;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di modificare il citato comma 2 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 e di aggiungere un comma 2-*bis* al medesimo articolo;

Decreta:

Art. 1.

Per gli anni 2021 e 2022 il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, così come modificato dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 maggio 2014, del 12 maggio 2016, del 28 novembre 2018 e del 5 marzo 2020, è sostituito dal seguente:

«Sulla giacenza del conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. un interesse determinato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/giorni effettivi, sulla base di un tasso pari al minore tra:

il costo del risparmio postale sostenuto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

il costo medio dello *stock* (consistenza) dei titoli di Stato domestici.

Gli interessi sulle somme che affluiscono a detto conto corrente fruttifero intestato alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. decorrono dal giorno dovuto per il versamento e cessano dal giorno dovuto per il prelevamento e sono liquidati a semestralità maturate. Il costo medio dello *stock* (consistenza) dei titoli di Stato ed il costo del risparmio postale sono determinati a titolo di previsione per il primo semestre dell'anno ed a titolo definitivo, con eventuale conguaglio della differenza, per l'intera annualità.

Le suddette condizioni di remunerazione possono essere riviste per l'anno 2022 su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze o su richiesta di Cassa depositi e prestiti S.p.a., con preavviso da comunicarsi entro il 30 settembre del 2021.

Ai fini del presente comma:

a) per «costo del risparmio postale» si intende il costo del risparmio postale annualizzato espresso in termini percentuali sostenuto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nel semestre o anno di riferimento, così come risultante dalle registrazioni e dai documenti contabili della Cassa depositi e prestiti S.p.a., calcolato come rapporto tra:

1) la somma dei valori registrati a conto economico nel semestre o anno di riferimento relativi: (i) agli interessi passivi connessi ai prodotti del risparmio postale emessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e (ii) alle com-

missioni riconosciute dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a Poste Italiane S.p.a. a titolo di remunerazione per le attività connesse al servizio di raccolta del risparmio postale, al netto del corrispettivo riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. per la gestione dei buoni fruttiferi postali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera *c)*, del presente decreto;

2) la media tra la somma dei saldi contabili dei prodotti del risparmio postale registrati alla fine del semestre o anno di riferimento e la somma dei saldi contabili dei prodotti del risparmio postale registrati alla fine del semestre o anno precedente;

I dati di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *a)* devono risultare da un bilancio certificato dalla società di revisione.

b) per «costo medio dello *stock* (consistenza) dei titoli di Stato domestici» si intende il rapporto tra *i)* gli interessi sui titoli di Stato domestici nel semestre o nell'anno di riferimento, calcolati in base al principio di competenza economica ESA 2010 dalla Direzione II del Dipartimento del tesoro e *ii)* la media tra la somma dello *stock* (consistenza) di titoli di Stato domestici alla fine del semestre o anno precedente e la somma dello *stock* (consistenza) di titoli di Stato domestici alla fine del semestre o anno di riferimento, come comunicato alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. dalla Direzione II del Dipartimento del tesoro.»

Art. 2.

Dopo il comma 2 dell'art. 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. La Cassa depositi e prestiti S.p.a. su base settimanale trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro un *report* contenente le seguenti informazioni:

1) il costo della raccolta postale, confrontando i rendimenti per il cliente offerti dai prodotti del risparmio postale con quelli dei titoli di Stato di pari durata ed il costo contabile con l'evidenziazione della commissione di distribuzione riconosciuta a Poste Italiane S.p.a. in funzione dell'accordo tempo per tempo vigente;

2) i flussi, le masse, i tassi sulle consistenze nonché sui prodotti in collocamento.

Inoltre, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. informa e rendiconta tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro relativamente a:

1) la modifica delle condizioni economiche dei Buoni fruttiferi postali e dei Libretti di risparmio postale in collocamento;

2) il lancio di nuove tipologie di Buoni fruttiferi postali e Libretti di risparmio postale con differenze significative rispetto alle tipologie emesse in passato.

Infine, al termine di ogni anno, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. rende nota al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro la strategia di gestione del risparmio postale per l'anno successivo.»

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2021

Il Ministro: FRANCO

21A04634

DECRETO 28 luglio 2021.

Caratteristiche di massima e modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettere tramite asta, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»);

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), che disciplina, in maniera continuativa, le caratteristiche e la modalità di emissione dei Titoli di Stato da emettere, tramite asta, ai sensi dell'art. 3 del «Testo unico» ed ai sensi dei «decreti cornice» emanati di anno in anno in attuazione della medesima disposizione legislativa;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale sono state modificate le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 del «decreto di massima», relativamente alle aste dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore a dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020, con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020 («decreto cornice» per l'anno finanziario 2021), emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico», ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione Seconda del Di-

partimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 concernente il «Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato» ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (Decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato»;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la circolare n. 5619 del 21 marzo 2016, emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Considerato che le caratteristiche e le modalità di emissione di titoli di Stato a medio e lungo termine collocati tramite asta, ai sensi dell'art. 3 del «Testo unico», sono definite in appositi decreti di emissione;

Visti il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, ed il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Considerata l'opportunità di provvedere ad una revisione generale delle disposizioni contenute nel «decreto di massima» stesso, oltre alla necessità di aggiornare le disposizioni comuni relative alle emissioni tramite aste di titoli di Stato a medio e lungo termine con le modifiche al «decreto di massima» introdotte con i decreti sopracitati;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto disciplina, in maniera continuativa, le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato da collocare tramite asta ai sensi dell'art. 3 del «Testo unico», nonché dei «decreti cornice» emanati di anno in anno in attuazione della medesima disposizione legislativa.

L'emissione dei titoli di Stato è disposta, con specifici decreti, entro il limite massimo individuato per ogni anno dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per quanto non sia diversamente stabilito nei decreti recanti le specifiche emissioni dei titoli di Stato.

Le emissioni dei titoli di Stato tramite sindacato di collocamento sono disposte con specifici provvedimenti.

TITOLO I

PARTE GENERALE

Art. 2.

Le emissioni dei buoni del Tesoro poliennali (di seguito «BTP»), dei buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione europea (di seguito «BTP€i»), dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso *Euribor* a sei mesi (di seguito «CCTeu») e dei certificati di credito del Tesoro «*zero coupon*» (di seguito «CTZ») sono disposte ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico», nonché dei «decreti cornice» che, in ogni anno finanziario, consentono al Dipartimento del Tesoro di effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo.

Ai sensi del decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i titoli la cui prima *tranche* è stata emessa successivamente al 1° gennaio 2013, sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato *A)*.

In caso di emissione tramite asta, i titoli sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione è il risultato della procedura di assegnazione di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto.

Al termine della procedura di assegnazione della *tranche* «ordinaria» è disposta automaticamente l'emissione di una *tranche* «supplementare» dei suddetti titoli.

Le richieste risultate accolte sono vincolate e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei titoli è di mille euro nominali; le sottoscrizioni possono quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

Per i titoli con cedola, e salvo quanto specificamente disposto per i BTP€i dagli articoli 16, 17 e 18 del presente decreto, il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a mille euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

La riapertura dell'emissione dei titoli può avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello dell'emissione della prima *tranche*; in tal caso l'importo relativo concorre al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

La Banca d'Italia provvede ad inserire, in via automatica, le partite da regolare dei titoli sottoscritti in asta nel servizio di liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i titoli assegnati, può avvalersi di altro intermediario il cui nominativo deve essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai titoli di Stato di cui al presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, nonché quelle di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del sopracitato decreto legislativo n. 239 del 1996, in caso di riapertura delle sottoscrizioni di un'emissione, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima *tranche* del prestito.

Art. 5.

I titoli vengono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 6.

Ai sensi del decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, ed eventuali successive modifiche, sui BTP di durata pari o superiore ai cinque anni e sui BTP€i di qualunque durata possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*», a decorrere dalla *tranche* che viene definita con il relativo decreto di emissione; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante delle singole emissioni di BTP ed il 50% del capitale nominale circolante delle singole emissioni di BTP€i.

TITOLO II

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DELL'ASTA «ORDINARIA»

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori «specialisti», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216/2009.

Possono altresì partecipare gli «Aspiranti specialisti» ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011.

Sia gli «Specialisti» che gli «Aspiranti specialisti» partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori «Specialisti» e gli operatori, notificati dal MEF, che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei titoli è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004, e successive modifiche ed aggiornamenti.

Al fine di remunerare gli operatori «Specialisti» ed «Aspiranti specialisti» per il servizio che svolgono di acquisto e distribuzione dei titoli, nonché di quotazione e scambio sul mercato secondario e per i rischi connessi a queste attività, sarà riconosciuta una provvigione di collocamento calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, esclusivamente nelle aste di cui al titolo II (aste ordinarie). Di conseguenza tali soggetti non potranno applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione viene corrisposta trimestralmente, per il tramite della Banca d'Italia, ed è calcolata tenendo conto delle aste che regolano in ciascuno dei primi tre trimestri di ogni anno, sulla base di una quota di sottoscrizione pari al 3% dell'ammontare totale emesso in ogni singola asta ordinaria o sulla base dell'ammontare effettivamente sottoscritto se inferiore a detta quota . Al quarto trimestre la provvigione viene corrisposta sulla base dell'ammontare effettivamente sottoscritto nelle aste che regolano nel corso dell'intero anno solare, fino a un massimo del 5% dell'ammontare totale emesso in ogni singola asta ordinaria, al netto di quanto già corrisposto nei primi tre trimestri. La misura percentuale delle provvigioni dovute viene definita nei rispettivi decreti di emissione. Per la determinazione di tale misura, si fa riferimento alla vita residua dei titoli.

L'ammontare della provvigione è scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fa carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro per i CCTeu, i BTP e i BTP€i, e di un millesimo di euro per i CTZ; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1 dei rispettivi decreti di emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non vengono prese in considerazione.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla *tranche* «ordinaria» devono pervenire, entro le ore 11,00 del giorno dell'asta, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non vengono prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta Rete, trovano applicazione le specifiche procedure di «*recovery*» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono eseguite le operazioni d'asta, tramite l'intervento di un rappresentante della Banca d'Italia, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo è reso noto mediante comunicato stampa.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato sono escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei titoli viene effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

TITOLO III

COLLOCAMENTO SUPPLEMENTARE

Art. 12.

Al termine delle operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, ha inizio il collocamento della *tranche* «supplementare» dei titoli stessi, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

L'importo della *tranche* «supplementare» è pari al 30 per cento dell'ammontare massimo offerto nell'asta «ordinaria» per i nuovi titoli e al 15 per cento del medesimo ammontare, per le *tranche* successive.

L'importo della *tranche* supplementare dei buoni del Tesoro poliennali nominali e indicizzati all'inflazione può essere aumentato dal 15 al 20 per cento, relativamente alle *tranche* successive alla prima, anche nel caso di emissione congiunta, mediante apposita disposizione contenuta nei singoli decreti di emissione.

Per i titoli emessi congiuntamente, ai fini del calcolo dell'importo spettante di diritto a ciascuno «Specialista», con le modalità sopra indicate, le suddette percentuali sono calcolate sull'ammontare effettivamente collocato.

Per la determinazione della durata dei titoli non più in corso di emissione, si fa riferimento alla vita residua dei titoli stessi.

Per i titoli emessi congiuntamente e quindi in caso di importo offerto complessivo per due o più emissioni, per ogni titolo l'importo della *tranche* «supplementare» è pari al 15 per cento o al 20 per cento, ove applicata la facoltà di incremento di cui al comma 3, dell'ammontare effettivamente collocato nell'asta «ordinaria»; il predetto importo viene arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Possono partecipare al collocamento supplementare esclusivamente gli operatori «specialisti» che abbiano partecipato all'asta della *tranche* «ordinaria». La *tranche* supplementare viene ripartita tra gli «specialisti» con le modalità indicate al successivo art. 14.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare viene redatto apposito verbale.

Art. 13.

Gli «Specialisti» possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del primo giorno utile successivo all'asta della *tranche* «ordinaria».

Le offerte non pervenute entro tale termine non vengono prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della *tranche* «ordinaria».

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» deve essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non deve essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non sono prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito sono arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, è presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nel collocamento supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 14.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare, per i titoli emessi disgiuntamente, è determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 25 per cento (per i nuovi titoli) o al 10 per cento (per le *tranche* successive) dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito è uguale al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei titoli della medesima tipologia e durata, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste è compresa quella «ordinaria» relativa ai titoli stessi, e sono escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio nonché quelle relative ad eventuali emissioni contestuali di titoli di pari durata;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli «specialisti» medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli «specialisti» stessi.

Nel caso in cui s'intenda ricorrere alla facoltà di cui all'art. 12 d'incrementare l'importo del collocamento supplementare dei BTP al 20 per cento dell'asta ordinaria, la percentuale spettante nel collocamento supplementare è determinata con i criteri di cui al comma precedente, ciascuno rispettivamente per l'importo del 12,50 per cento nelle ultime tre aste ordinarie e per l'importo del 7,50 per cento relativamente alla valutazione della performance degli «specialisti» sul mercato secondario, qualora i buoni abbiano una durata residua superiore a quindici anni, oppure per l'importo rispettivamente del 15 per cento e del 5 per cento per i buoni con durata residua inferiore a quindici anni.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza è assegnata agli operatori che presentino richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Art. 15.

Ai fini del regolamento delle operazioni di sottoscrizione, la Banca d'Italia provvede ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, trovano applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE EMISSIONI DI BTP€I

Art. 16.

I BTP€i sono buoni del Tesoro poliennali indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC) con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come indice Eurostat.

Per i BTP€i, gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il coefficiente di indicizzazione, calcolato sulla base dell'indice Eurostat, elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del coefficiente di indicizzazione si determina il valore dell'inflazione di riferimento.

Il valore dell'inflazione di riferimento, al giorno *d* del mese *m*, è determinato interpolando linearmente gli indici Eurostat relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese *m*, tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno *d*, sulla base della seguente formula:

$$IR_{d,m} = IE_{m-3} + [(\text{“gg. dal 1°m” -1}) / (\text{“gg. nel mese m”})] * (IE_{m-2} - IE_{m-3})$$

dove:

$IR_{d,m}$ è l'inflazione di riferimento del giorno *d* del mese *m*, ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-3} (=Indice Eurostat$_{m-3}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-2} (=Indice Eurostat$_{m-2}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

gg. dal 1° m è il numero dei giorni (*d*) dall'inizio del mese *m*, ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

gg. nel mese m è il numero dei giorni effettivi del mese *m*, ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'inflazione di riferimento così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l'inflazione di riferimento, il coefficiente di indicizzazione è ottenuto dal rapporto tra l'inflazione di riferimento alla data cui si riferisce il calcolo e l'inflazione di riferimento alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'indice Eurostat subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli continua ad applicarsi l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'indice Eurostat non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti si utilizza l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$$IS_n = IE_{n-1} * (IE_{n-1} / IE_{n-13})^{1/12}$$

dove:

n è il mese per il quale non è stato pubblicato l'indice Eurostat;

IS è l'indice di inflazione sostitutivo dell'inflazione di riferimento.

L'indice così ottenuto, identificato come indice sostitutivo, è applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo è applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Non saranno rettificati gli eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 17.

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il coefficiente di indicizzazione, calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del coefficiente di indicizzazione relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare è pari al valore nominale dei buoni.

Art. 18.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il tasso cedolare, indicato negli specifici decreti di emissione dei BTP€i, diviso due, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il coefficiente di indicizzazione relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il coefficiente di indicizzazione sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia comunica ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalità di cui al presente articolo.

Il rateo di interesse in corso di maturazione dei BTP€i relativo al tasso cedolare, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, è determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse, così ottenuto, per il coefficiente di indicizzazione relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.

Art. 19.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il coefficiente di indicizzazione, riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei BTP.

TITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE EMISSIONI DI CCTEU

Art. 20.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui CCTeu è calcolato sulla base del tasso annuo lordo pari al tasso *Euribor* a sei mesi, maggiorato di uno *spread* determinato al momento dell'emissione del titolo e annunciato con apposito comunicato stampa, ed è calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente è posta pari a zero.

La quotazione del tasso Euribor a sei mesi è rilevata, secondo il calendario Target, il secondo giorno lavorativo precedente la decorrenza della relativa cedola, sulla base dell'ultima rilevazione ufficiale del giorno effettuata da parte dell'European Money Markets Institute («EMMI»). Qualora tale dato non fosse disponibile, è considerata l'ultima rilevazione ufficiale del tasso Euribor a sei mesi del primo giorno lavorativo per cui è disponibile, andando a ritroso.

Il tasso d'interesse relativo alle cedole semestrali successive alla prima è reso noto con appositi comunicati stampa.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a partire dall'asta del 26 agosto 2021.

A decorrere dalla medesima data, sono abrogati i decreti n. 85018 del 6 ottobre 2016, n. 108834 del 28 dicembre 2016, n. 31383 del 16 aprile 2018, n. 53275 del 3 luglio 2020 e n. 62724 del 2 agosto 2020, ferme restando le disposizioni dei suddetti decreti per le emissioni effettuate durante il periodo di vigenza dei decreti stessi.

Roma, 28 luglio 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A04708

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 giugno 2021.

Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed in particolare il paragrafo 3, lettera *b)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e successive modificazioni, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e successive modificazioni, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, e in particolare l'art. 17 «Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare l'art. 10-*ter*, riguardante il «sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune», come modificato da ultimo dall'art. 68, commi 13 e 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, concernente «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020, dell'8 maggio 2020, del 29 giugno 2020, del 13 ottobre 2020 e del 28 gennaio

2021, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 112 I del 4 aprile 2020, C 164 del 13 maggio 2020, C 218 del 2 luglio 2020, C 340 I del 13 ottobre 2020 e C 34 del 1° febbraio 2021;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale - n. 165 del 18 luglio 2018, avente ad oggetto «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 3 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale - n. 154 del 3 luglio 2019, recante attuazione dell'art. 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019, avente ad oggetto «Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013»;

Vista la nota n. C(2020) 3612 final del 28 maggio 2020 con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto SA.57439 (2020/N) di sovvenzione diretta pari agli interessi sull'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC;

Vista la decisione C(2021)3364 final del 6 maggio 2021 con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto SA.62793 (2021/N), che ha modificato il regime di aiuto SA.59509, riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che è in corso di adozione il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che, per l'anno di domanda 2021, la misura dell'anticipazione e le condizioni per accedervi sono recate dall'art. 10 ter, comma 2, 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, come modificato da ultimo dall'art. 68, commi 13 e 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 che prevede che l'anticipazione possa essere concessa per quanto attiene all'elemento di aiuto ai sensi del *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 e, in alternativa, ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, come modificato da ultimo dall'art. 68, comma 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, consentendo agli organismi pagatori di dar corso all'anticipazione ivi prevista;

Ritenuto che occorre definire un livello minimo del finanziamento, erogabile a titolo di anticipazione da correlare all'attività d'impresa, la cui entità dovrà essere superiore a euro 900;

Acquisita l'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 17 giugno 2021;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli organismi pagatori riconosciuti possono concedere un'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013. L'anticipazione è concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 citata in premessa. L'anticipazione così concessa non comporta elementi di aiuto di Stato.

2. Ai sensi dei commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli interessi da corrispondere sull'anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato nell'ambito del *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 o aiuto di Stato notificato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» citata in premessa.

Art. 2.

Modalità di attivazione

1. Ai sensi dell'art. 10-*ter*, comma 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli organismi pagatori fanno fronte all'erogazione dell'anticipazione attraverso movimenti sulla liquidità messa a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'organismo pagatore concede, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione, entro il 31 luglio 2021, una sovvenzione, di importo uguale al valore degli interessi applicati alla somma anticipata, determinata ai sensi dell'art. 4, comma 2, per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo e attualizzati con il metodo indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 citata in premessa.

3. Il valore della sovvenzione di cui al comma 2 non eccede:

il massimale previsto dall'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013;

in alternativa, il massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli al punto 23 della citata comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economica nell'attuale emergenza del COVID 19», tenuto conto di eventuali importi erogati ai sensi del medesimo Quadro temporaneo anche nell'anno 2020.

4. Gli organismi pagatori che attivano l'aiuto sono tenuti alle verifiche ed agli adempimenti di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 3.

Modalità di compensazione dell'anticipazione

1. La compensazione dell'anticipazione erogata è operata a partire dal 16 ottobre 2021, mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2021.

Art. 4.

Soggetti beneficiari e base di calcolo

1. L'anticipazione e la sovvenzione, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono concesse agli agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 che presentano una domanda unica nel 2021 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. L'importo dell'anticipazione è stabilito in misura pari al 70 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, considerando le misure per le quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilità entro la data di scadenza definita all'art. 2, comma 2 del presente provvedimento.

3. Sono altresì escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'anticipazione non è possibile effettuare gli specifici controlli.

4. L'anticipazione è concessa qualora l'importo, calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 2, risulti superiore a 900 euro.

5. La concessione dell'anticipazione al cedente titoli rende inefficaci le domande di trasferimento presentate successivamente a tale data e comunque sino alla sua compensazione.

Art. 5.

Casi di esclusione

1. Sono esclusi dall'anticipazione:

a) i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'organismo pagatore;

b) i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti adottati dall'organismo pagatore;

c) i soggetti cedenti titoli il cui trasferimento non è perfezionato alla data di concessione dell'anticipazione.

Inoltre, per quanto riguarda gli aiuti concessi:

ai sensi del *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, devono essere rispettate le condizioni di cui all'art. 1 «Campo d'applicazione» del medesimo regolamento;

ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in corso di perfezionamento, sono escluse le aziende in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economica nell'attuale emergenza del COVID 19».

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. Le domande di anticipazione di cui al presente decreto sono presentate entro il termine di presentazione della domanda unica con le modalità stabilite dall'organismo pagatore competente.

Art. 7.

Cumulo

1. Gli aiuti concessi in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto possono essere cumulati con aiuti di Stato concessi ai sensi di altri regimi autorizzati in virtù della comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», citata in premessa, nel rispetto di quanto disposto dal punto 20 della comunicazione medesima in materia di cumulo degli aiuti.

2. I casi di cumulo con il regime *de minimis* sono regolati dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 1408/2013.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2021

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 725

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'art. 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

L'art. 68, commi 13 e 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, concernente «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», ha modificato l'art. 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, stabilendo uno specifico aiuto di Stato a sostegno delle imprese nell'attuale periodo emergenziale.

In attuazione delle predette disposizioni di legge, il presente decreto stabilisce che gli organismi pagatori erogano una somma pari al 70% dei pagamenti diretti spettanti al richiedente, che sarà possibile compensare, senza interessi a carico degli agricoltori, in sede dei pagamenti degli aiuti PAC. In tale caso l'aiuto è costituito dall'interesse calcolato sull'importo erogato, per il periodo dalla data di erogazione alla data 30 giugno 2022, sulla base del tasso di interesse attualizzato definito ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.

Oneri eliminati

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri

Oneri introdotti

Denominazione dell'onere:

1. Riferimento normativo interno (art. e comma): art. 6, comma 1:

comunicazione;

domanda;

documentazione;

altro.

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

per l'anno 2021 la possibilità di ottenere un aiuto di Stato ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 10-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, in alternativa al comma 2 del medesimo art. 10-*ter*.

21A04633

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° luglio 2021.

Criteri e modalità attuative per la concessione e la fruizione dei buoni per l'acquisto di servizi termali.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l'art. 29-*bis*, comma 1, nel quale è disposto che, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 18 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali;

Visto il secondo periodo del citato comma 1 dell'art. 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, che stabilisce che i buoni oggetto dell'intervento non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente;

Considerato che il predetto art. 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede, al comma 2, che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative dei sopra menzionati buoni per l'acquisto di servizi termali e, al comma 3, che, per le finalità di cui al medesimo art. 29-*bis*, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in *house* mediante stipula di apposita convenzione e che gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse;

Visto l'art. 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che integra il fondo di cui al comma 1 dell'art. 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, con ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto il regio decreto 28 settembre 2019, n. 1924, recante il «Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini;

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante il «Riordino del settore termale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *g)*, e l'art. 20, nonché l'allegato 9 al medesimo decreto;

Visto l'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante la «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» e, in particolare, gli articoli 194 e 199;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;

Considerata la necessità di dare impulso al sistema termale-minerario italiano, colpito dagli effetti della gravissima pandemia da COVID-19;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, «società *in house*» del Ministero;

b) «buono»: il buono di acquisto concesso ai cittadini per la fruizione di servizi termali presso gli enti termali accreditati ai fini dell'intervento di cui al presente decreto;

c) «decreto-legge n. 104/2020»: il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»;

d) «delegato»: il soggetto autorizzato dal rappresentante legale dell'ente termale ad operare, tramite apposita delega, sulla piattaforma informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto;

e) «ente termale»: il soggetto, iscritto nel registro delle imprese, che opera nel settore termale e delle acque minerali curative, come desumibile dall'attivazione nel certificato camerale di attività economiche riconducibili al codice Ateco 2007 96.04.20 «Stabilimenti termali»;

f) «Fondo»: il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero ai sensi dell'art. 29-*bis* del decreto-legge n. 104/2020, destinato alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali;

g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

h) «regolamento GDPR»: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General data protection regulation* - GDPR);

i) «*Spid*»: il Sistema pubblico di identità digitale che consente l'accesso ai servizi *on line* della Pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali *web*, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni;

j) «utente»: il soggetto maggiorenne, residente nel territorio nazionale, che usufruisce dei servizi termali oggetto di agevolazione presso uno degli enti termali accreditati.

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 29-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, definisce i criteri e le modalità attuative per la concessione e la fruizione dei buoni.

Art. 3.

Soggetto Gestore

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020, la gestione dell'intervento di cui al presente decreto è affidata all'Agenzia. I rapporti tra il Ministero e l'Agenzia relativi alla gestione del Fondo sono regolati da apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al Fondo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse.

Art. 4.

Risorse finanziarie disponibili

1. All'attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento sono destinate, ai sensi dell'art. 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020 e dell'art. 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 23 milioni di euro per l'anno 2021, comprensive degli oneri di gestione di cui all'art. 3 e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.

Art. 5.

Beneficiari del buono

1. Possono beneficiare del buono previsto all'art. 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020 gli utenti che acquistano, presso gli enti termali, accreditati secondo la procedura di cui all'art. 9, uno o più dei servizi termali alle condizioni di cui all'art. 6.

2. Ciascun utente può usufruire, nell'ambito della disciplina di cui al presente provvedimento, di un unico buono, anche laddove l'importo riconosciuto sia inferiore al massimale di cui all'art. 7, comma 1.

Art. 6.

Servizi termali agevolabili

1. Sono ammissibili ai benefici di cui al presente provvedimento i servizi termali erogati dagli enti termali accreditati secondo la procedura di cui all'art. 9.

2. Ai fini dell'ammissibilità al beneficio di cui al presente decreto, i servizi termali di cui al comma 1 non devono essere già a carico del Servizio sanitario nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all'utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono.

Art. 7.

Buono per la fruizione dei servizi termali

1. Il buono è concesso nella misura del 100% (cento per cento) del prezzo di acquisto presso l'ente termale dei servizi di cui all'art. 6, fino a un massimo di euro 200,00 per ciascuna richiesta presentata ai sensi di quanto previsto dal presente provvedimento.

2. Il buono dà diritto all'applicazione di una riduzione del prezzo di acquisto dei servizi termali di cui all'art. 6 corrispondente al valore del medesimo buono. Nel caso in cui il prezzo di acquisto dei servizi termali sia superiore al massimale di cui al comma 1, l'importo eccedente è integralmente a carico dell'utente.

3. Il buono non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro. Il buono non costituisce reddito imponibile dell'utente e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Art. 8.

Condizioni e modalità di accesso e fruizione

1. Per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto, il Ministero si avvale di un'apposita procedura informatica, la cui realizzazione e gestione è affidata all'Agenzia.

2. Le procedure connesse alle modalità di accesso e fruizione dei buoni sono indicate ai successivi articoli 9, 10 e 11.

3. Il Ministero, con avviso pubblicato sui siti internet dello stesso Ministero e dell'Agenzia, comunica l'avvio delle operazioni di prenotazione dei buoni. Parimenti, il Ministero comunica, con avviso pubblicato sui medesimi siti Internet, l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 4. Sul sito internet dell'Agenzia sono, altresì, rese note le informazioni aggiornate sulla consistenza della disponibilità finanziaria corrente del Fondo.

Art. 9.

Accreditamento dell'ente termale

1. Le richieste del buono possono essere presentate dagli utenti presso gli enti termali preventivamente accreditati sulla base della procedura di cui al successivo comma 2. A tal fine, il rappresentante legale dell'ente termale deve presentare una specifica richiesta attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

a) accesso, mediante il sistema di autenticazione Spid, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto;

b) immissione dei dati anagrafici relativi all'ente termale, tra cui gli estremi di autorizzazione all'apertura dell'attività;

c) immissione dei dati necessari ai fini dell'erogazione dei rimborsi all'ente termale a fronte dei buoni fruiti dagli utenti;

d) caricamento di copia dell'autorizzazione all'apertura dell'attività termale e delle necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate ai sensi dell'art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui è attestato il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di erogazione dei servizi termali e in cui si assume l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni connesse alla sospensione o chiusura dell'attività;

e) caricamento della dichiarazione con cui l'ente termale si impegna ad acquisire il consenso, da parte degli utenti, al trattamento e al trasferimento all'Agenzia dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento GDPR;

f) invio della richiesta di accreditamento.

2. L'Agenzia, ricevuta la richiesta di accreditamento da parte dell'ente termale, svolge gli opportuni controlli sulla documentazione fornita, ivi compresa la verifica dei poteri di firma del legale rappresentante indicato nella richiesta e sull'attività svolta, in base alle informazioni riportate sul registro delle imprese. In caso di esito positivo delle predette verifiche, l'Agenzia procede all'accreditamento, dandone comunicazione all'ente termale ed aggiornando l'elenco degli enti termali presso cui è possibile prenotare il buono, che sarà reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'intervento sul sito internet dell'Agenzia.

3. In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma 2, l'Agenzia ne dà comunicazione all'ente termale, motivando il mancato accoglimento della richiesta di accreditamento, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 10.

Prenotazione del buono

1. Gli utenti interessati ad ottenere il buono devono effettuare una preventiva prenotazione del medesimo buono presso uno degli enti termali accreditati di cui all'art. 9. L'ente termale che riceve la richiesta di prenotazione dell'utente svolge, attraverso la procedura informatica, le seguenti attività:

a) accesso del legale rappresentante o suo delegato, mediante il sistema di autenticazione *Spid*, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto;

b) inserimento delle informazioni relative alla richiesta del buono avanzata dall'utente, ivi incluso il consenso al trattamento e al trasferimento all'Agenzia dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento GDPR. In questa fase, il sistema informativo verifica che, per lo specifico utente, non risultino prenotazioni già attive ovvero precedenti fruizioni del buono;

c) invio della richiesta di prenotazione del buono.

2. In seguito al completamento della prenotazione, la procedura informatica, verificata la disponibilità residua delle risorse del Fondo di cui all'art. 4, rilascia un documento contenente le informazioni relative alla prenotazione dei servizi termali da parte dell'utente, ivi incluso il codice univoco identificativo dell'avvenuta prenotazione. Tale documento potrà essere inviato all'utente tramite e-mail, laddove la casella di posta elettronica sia stata indicata dall'utente stesso in fase di prenotazione, ovvero potrà essere stampato e consegnato all'utente direttamente dall'ente termale.

3. La prenotazione ha un termine di validità di sessanta giorni dalla sua emissione. Entro tale termine l'utente è tenuto a fruire, presso l'ente termale prescelto, dei servizi termali prenotati, con le modalità di cui al successivo

art. 11, comma 1. Qualora l'utente non fruisca dei servizi termali prenotati entro il predetto termine, la prenotazione decade e le somme oggetto della prenotazione stessa tornano nella disponibilità del Fondo.

Art. 11.

Erogazione dei servizi termali e liquidazione del buono

1. Entro il termine massimo di cui all'art. 10, comma 3, l'utente si reca presso l'ente termale per fruire dei servizi termali oggetto di prenotazione. In tale fase, l'ente termale effettua le seguenti attività:

a) accesso del legale rappresentante o suo delegato, mediante il sistema di autenticazione *Spid*, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto;

b) selezione della prenotazione riferita all'utente;

c) inserimento della data di inizio erogazione dei servizi termali oggetto della prenotazione, rilevante ai fini del rispetto del termine massimo di cui all'art. 10, comma 3.

2. Al termine del ciclo di cure da parte dell'utente e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dalla data di inizio dell'erogazione dei servizi termali di cui alla lettera *c)*, del comma 1, l'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può richiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente. A tali fini, l'ente termale svolge le seguenti attività:

a) accesso del legale rappresentante o suo delegato, mediante il sistema di autenticazione *Spid*, alla procedura informatica;

b) selezione della prenotazione del buono riferita all'utente;

c) inserimento dei dati relativi all'erogazione dei servizi termali erogati, ivi inclusi gli estremi e l'importo della fattura emessa nonché l'importo del buono effettivamente utilizzato dall'utente;

d) caricamento degli allegati richiesti dalla procedura informatica, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, tra cui:

i. la fattura emessa dall'ente termale a fronte dell'erogazione dei servizi termali, in cui è riportato il codice univoco di avvenuta prenotazione di cui all'art. 10, comma 2;

ii. la dichiarazione, resa dal medesimo ente termale, attestante che, per l'utente intestatario della fattura, è stato acquisito il consenso al trattamento e al trasferimento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento GDPR, all'Agenzia;

iii. le ulteriori dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'ente termale attestanti il rispetto della disciplina che regola il presente intervento.

3. Qualora la richiesta di rimborso del buono da parte dell'ente termale non venga effettuata nei termini di cui al comma 2, la relativa prenotazione del buono decade. Nel caso in cui l'utente non usufruisca integralmente dei servizi termali oggetto della prenotazione, il buono è pari al prezzo dei servizi fruiti, nei limiti di cui all'art. 7, comma 1.

4. Per le prenotazioni per cui risulti correttamente effettuata la procedura di inserimento della documentazione di cui al comma 2, l'Agenzia procede, entro il mese successivo alla presentazione della richiesta di rimborso, all'erogazione dell'importo corrispondente al buono sul conto corrente dell'ente termale indicato in sede di richiesta di accreditamento, fatti salvi i maggiori termini connessi all'eventuale svolgimento delle attività di controllo di cui al successivo art. 12.

Art. 12.

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. L'Agenzia procede, anche in modalità da remoto, allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di richieste di rimborso dei buoni fruiti, la corrispondenza tra il buono prenotato e lo sconto applicato in fattura dall'ente termale e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo connesso al presente provvedimento. A tal fine, l'Agenzia può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, oppure tramite verifiche e ispezioni in loco, delle qualità e dei fatti riguardanti le predette dichiarazioni sostitutive. Nel caso di esito negativo dei controlli, l'Agenzia non procede all'erogazione all'ente termale del buono richiesto, che si intende, a tutti gli effetti, revocato.

Art. 13.

Revoche

1. Fatte salve le eventuali segnalazioni alle competenti autorità, i benefici concessi ai sensi del presente decreto sono revocati qualora sia riscontrata la falsità delle dichiarazioni rese ovvero l'irregolarità della documentazione prodotta nel corso di tutto il procedimento amministrativo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2021

Il Ministro dello sviluppo economico
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 733

21A04691

DECRETO 19 luglio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «DF. Servizi società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Vicenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «DF. Servizi società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 34.155,00, si riscontra una massa debitoria di euro 509.012,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 474.857,00;

Considerato che in data 6 settembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «DF. Servizi società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Vicenza (VI), (codice fiscale 04846290288) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Umberto Lago, nato a Vicenza (VI), il 29 settembre 1964, (codice fiscale LGA MRT 64P29 L840A), ivi domiciliato, in corso Andrea Palladio, n. 114.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04618

DECRETO 19 luglio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa dell'«Associazione produttori ortofrutticoli Marca Trivigiana in breve "A.P.O.M.T." o "A.P.O.M.T.S.A.C."», in Mogliano Veneto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Associazione produttori ortofrutticoli Marca Trivigiana in breve "A.P.O.M.T." o "A.P.O.M.T.S.A.C."»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 5.511.336,00, si riscontra una massa debitoria di euro 6.132.169,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 639.818,00;

Considerato che in data 24 gennaio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che, in data 12 luglio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 12 luglio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Matteo Cuttano;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Associazione produttori ortofrutticoli Marca Trivigiana in breve "A.P.O.M.T." o "A.P.O.M.T.S.A.C."» con sede in Mogliano Veneto (TV), (codice fiscale 80015660261) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Cuttano, nato a Troia (FG) il 30 marzo 1962, (codice fiscale CTT MTT 62C30 L447U), domiciliato in Torino, via Carlo Alberto n. 36.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04619

DECRETO 19 luglio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cuci con noi società cooperativa in liquidazione», in Oderzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società cooperativa «Cuci con noi società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 149.015,00, si riscontra una massa debitoria di euro 223.773,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 90.906,00;

Considerato che in data 22 luglio 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che, in data 12 luglio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 12 luglio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Valentina Martina;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cuci con noi società cooperativa in liquidazione» con sede in Oderzo (TV), (codice fiscale 04693680268) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Valentina Martina, nata a Firenze il 17 ottobre 1959, (codice fiscale MRT VNT 59R57 D612D), domiciliata a Mestre (VE) in via Cappuccina, n. 38.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04620

DECRETO 21 luglio 2021.

Sospensione del commissario liquidatore della «Coop Risparmio 76 società cooperativa», in Rieti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quater* della citata legge n. 241/90;

Visto il decreto direttoriale n. 395/2012 del 21 giugno 2012, con il quale la società cooperativa «Coop Risparmio 76 società cooperativa», con sede in Rieti (RI) (codice fiscale 00099720575), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e ne sono stati nominati commissari liquidatori il dott. Marco Fantone, il dott. Pier Luigi Coccia e il prof. Mauro Romano;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e la conseguente ordinanza n. 7287/2020 Reg. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari in data 30 aprile 2020, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Marco Fantone la misura cautelare personale della custodia in carcere, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie sussistono evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse supportanti l'adozione un provvedimento cautelare sia a tutela degli interessi sottesi alla stessa procedura sia a tutela dell'affidamento riposto dai terzi nell'ambito dei rapporti discendenti dalla medesima procedura liquidatoria;

Preso atto che sussistono le gravi ragioni richieste dall'art. 21-*quater*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni ai fini dell'adozione del presente provvedimento cautelare e che, pertanto, per i motivi illustrati è urgente la sospensione dell'esecutività del citato decreto direttoriale n. 395/2012 del 21 giugno 2012 nella parte riguardante la nomina del dott. Marco Fantone quale commissario liquidatore della società cooperativa «Coop Risparmio 76 società cooperativa», con sede in Rieti (RI);

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con nota ministeriale n. 0147688 del 13 maggio 2021, all' interessato è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione in applicazione dell'art. 21-*quater*, secondo comma, della legge n. 241/1990;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 12, comma 75 del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di non procedere alla sostituzione del dott. Marco Fantone, essendo attualmente in carica il dott. Pier Luigi Coccia e il prof. Mauro Romano;

Decreta:

Art. 1.

Per la motivazione indicata in premessa, il dott. Marco Fantone, nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Coop Risparmio 76 società cooperativa», con sede in Rieti (RI), è sospeso dall'incarico conferito con decreto direttoriale n. 395/2012 del 21 giugno 2012, per la durata di sei mesi dalla data del presente decreto, fatte salve le successive determinazioni dell'amministrazione, che potranno essere adottate alla luce degli sviluppi del procedimento penale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 luglio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04630

DECRETO 21 luglio 2021.

Sospensione del commissario liquidatore della «Cooperativa edile intercomunale Cinque Monti società cooperativa», in Civitavecchia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli artt. 7 e 21-*quater* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale n. 368/2006 del 4 agosto 2006, con il quale la società cooperativa «Cooperativa edile intercomunale Cinque Monti società cooperativa», con sede in Civitavecchia (RM) (codice fiscale 00488530585), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e ne sono stati nominati commissari liquidatori il dott. Marco Fantone, il dott. Pier Paolo Sganga e l'avv. Carlo Nicolò;

Visto il decreto ministeriale n. 445/2006 del 25 ottobre 2006, con il quale il dott. Marcello Bovi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa, in sostituzione del dott. Pier Paolo Sganga, rinunciatario;

Visto il decreto ministeriale del 10 febbraio 2011, con il quale l'avv. Cristiana Fargnoli è stata nominata commissario, liquidatore della società cooperativa in premessa, in sostituzione dell'avv. Carlo Nicolò, deceduto;

Visto il decesso del dott. Marcello Bovi, avvenuto il 4 dicembre 2017, come attestato dal certificato di morte rilasciato dal Comune di Roma in data 6 dicembre 2017;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e la conseguente ordinanza n. 7287/2020 Reg. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari in data 30 aprile 2020, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Marco Fantone la misura cautelare personale della custodia in carcere, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie sussistono evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse supportanti l'adozione di un provvedimento cautelare sia a tutela degli interessi sottesi alla stessa procedura liquidatoria, sia a tutela dell'affidamento riposto dai terzi nell'ambito dei rapporti discendenti dalla medesima procedura liquidatoria;

Preso atto che sussistono le gravi ragioni richieste dall'art. 21-*quater*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni ai fini dell'adozione del presente provvedimento cautelare e che, pertanto, per i motivi illustrati è urgente la sospensione dell'esecutività del citato decreto ministeriale n. 368/2006 del 4 agosto 2006 nella parte riguardante la nomina del dott. Marco Fantone quale commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edile intercomunale Cinque Monti società cooperativa», con sede in Civitavecchia (RM);

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con nota ministeriale n. 0147609 del 13 maggio 2021, all'interessato è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione in applicazione dell'art. 21-*quater*, secondo comma, della legge n. 241/1990;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 12, comma 75 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di non procedere alla sostituzione del dott. Marco Fantone, essendo attualmente in carica l'avv. Cristiana Fargnoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la motivazione indicata in premessa, il dott. Marco Fantone, nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edile intercomunale Cinque Monti società cooperativa», con sede in Civitavecchia (RM), è sospeso dall'incarico conferito con decreto ministeriale n. 368/2006 del 4 agosto 2006, per la durata di sei mesi dalla data del presente decreto, fatte salve le successive determinazioni dell'amministrazione, che potranno essere adottate alla luce degli sviluppi del procedimento penale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 luglio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04631

DECRETO 21 luglio 2021.

Sospensione del commissario liquidatore della «Cantina San Tommaso - società cooperativa agricola in forma abbreviata: C.S.T. cooperativa agricola; oppure: C.A. cooperativa agricola», in Genzano di Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli artt. 7 e 21-*quater* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale n. 52/10 del 23 marzo 2010, con il quale la società cooperativa «Cantina San Tommaso - Società cooperativa agricola in forma abbreviata: C.S.T. cooperativa agricola; oppure: C.A. cooperativa agricola», con sede in Genzano di Roma (RM) - (codice fiscale 82010760583), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa .e ne sono stati nominati commissari liquidatori il dott. Marco Fantone, l'avv. Raffaele Versace e il rag. Antonio Gagliardo;

Visto il certificato di morte rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2020, attestante il decesso del rag. Antonio Gagliardo, avvenuto in data 5 novembre 2019;

Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e la conseguente ordinanza n. 7287/2020 Reg. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari in data 30 aprile 2020, con la quale è stata disposta nei confronti del dott. Marco Fantone la misura cautelare personale della custodia in carcere, nonché il sequestro preventivo dei beni;

Tenuto conto che nella fattispecie sussistono evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse sopportanti l'adozione di un provvedimento cautelare sia a tutela degli interessi sottesi alla stessa procedura liquidatoria, sia a tutela dell'affidamento riposto dai terzi nell'ambito dei rapporti discendenti dalla medesima procedura liquidatoria;

Preso atto che sussistono le gravi ragioni richieste dall'art. 21-*quater*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni ai fini dell'adozione del presente provvedimento cautelare e che, pertanto, peri motivi illustrati è urgente la sospensione dell'esecutività del citato decreto ministeriale n. 52/2010 del 23 marzo 2010 nella parte riguardante la nomina del dott. Marco Fantone quale commissario liquidatore della società cooperativa «Cantina San Tommaso - società cooperativa agricola in forma abbreviata: C.S.T. Cooperativa agricola; oppure: C.A. cooperativa agricola», con sede in Genzano di Roma (RM);

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con nota ministeriale n. 0147559 del 13 maggio 2021, all'interessato è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione in applicazione dell'art. 21-*quater*, secondo comma, della legge n. 241/1990;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 12, comma 75 del decreto legge 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di non procedere alla sostituzione del dott. Marco Fantone, essendo attualmente in carica l'avv. Raffaele Versace;

Decreta:

Art. 1.

Per la motivazione indicata in premessa, il dott. Marco Fantone, nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cantina San Tommaso - società cooperativa agricola in forma abbreviata: C.S.T. cooperativa agricola; oppure: C.A. cooperativa agricola», con sede in Genzano di Roma (RM), è sospeso dall'incarico conferito con decreto ministeriale n. 52/2010 del 23 marzo 2010, per la durata di sei mesi dalla data del presente decreto, fatte salve le successive determinazioni dell'amministrazione, che potranno essere adottate alla luce degli sviluppi del procedimento penale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 luglio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04632

DECRETO 27 luglio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. edilizia fra dipendenti dell'ANAS - società cooperativa», in Pellezzano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto direttoriale del 18 settembre 2020 n. 45/SGC/2020 con il quale la società cooperativa «Coop. edilizia fra dipendenti dell'ANAS - società cooperativa» con sede in Pellezzano (SA) (codice fiscale 00564240653) è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e il dott. Antonio Guglielmelli ne è stato nominato commissario governativo;

Visto il decreto direttoriale del 2 ottobre 2020 n. 49/SGC/2020 con il quale è stato nominato commissario governativo della cooperativa suindicata il dott. Salvatore Palumbo, in sostituzione del dott. Antonio Guglielmelli;

Vista l'istanza con la quale il commissario governativo richiede la liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla relazione informativa pervenuta in data 5 febbraio 2021 dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 27 gennaio 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 1.367.091,46, si riscontra una massa debitoria di euro 2.298.444,23 ed un capitale circolante netto negativo di euro -931.352,77;

Considerato che in data 19 febbraio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato la rinuncia a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Richiamata la vigente circolare della competente Direzione generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nella quale vengono disciplinate le modalità di selezione dei professionisti cui affidare le funzioni di commissario liquidatore e si prevede quale criterio generale un processo di estrazione casuale informatico dalla medesima banca dati fermo restando che «sono fatte salve le nomine nei casi particolari, per i quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell'ambito della Banca dati disciplinata nella presente circolare. A mero titolo di esempio e non a titolo esaustivo, tali circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa (…);

Ritenuto che, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa;

Considerate le esigenze di celerità del procedimento nonché l'opportunità di salvaguardare il patrimonio informativo riguardante la procedura maturato dal medesimo professionista che ha svolto l'incarico di commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. edilizia fra dipendenti dell'ANAS - società cooperativa», con sede in Pellezzano (SA) (codice fiscale 00564240653) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Palumbo, nato a Angri (SA) il 10 giugno 1961 (codice fiscale PLMSVT61H10A294H), ivi domiciliato in via Semetelle n. 20, già commissario governativo.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04688

DECRETO 27 luglio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Via del Campo società agricola cooperativa in liquidazione», in Solto Collina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «Via del Campo società agricola cooperativa in liquidazione» chiede che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 33.464,00 si riscontra una massa debitoria di euro 112.187,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -90.893,00;

Considerato che in data 10 giugno 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 22 luglio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 22 luglio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Giuseppe Leone;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Via del Campo società agricola cooperativa in liquidazione», con sede in Solto Collina (BG) (codice fiscale 04041210164) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Leone, nato a Roma (RM) il 26 luglio 1978 (codice fiscale LNEGPP78L26H501M), domiciliato in Mantova (MN), piazza 80° Fanteria n. 6.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04689

DECRETO 27 luglio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Linus società cooperativa sociale - onlus in liquidazione», in Colle di Val d'Elsa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la sentenza del 4 febbraio 2021 n. 7/2021 del Tribunale di Siena, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Linus società cooperativa sociale - onlus in liquidazione»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Linus società cooperativa sociale - onlus in liquidazione» con sede in Colle di Val d'Elsa (SI) (codice fiscale 01100320520) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Federico Savelli nato ad Abbadia San Salvatore (SI) il 13 gennaio 1973, (codice fiscale SVLFRC73A13A006T), domiciliato in Siena, viale Rinaldo Franci n. 6.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04690

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 luglio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluenz Tetra», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/861/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1390/2015 del 2 novembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 17 novembre 2015 relativa al medicinale FLUENZ TETRA (vaccino antinfluenzale - vivo attenuato, nasale);

Vista la domanda presentata in data 22 dicembre 2020 con la quale l'azienda Astrazeneca AB ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Fluenz Tetra» (vaccino antinfluenzale - vivo attenuato, nasale) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. nn. 043173044/E e 043173032/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 22 febbraio 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta del 21-23 aprile 2021;

Vista la determina AIFA n. 792/2021 del 5 luglio 2021 relativa alla «Modifica della classificazione ai fini della fornitura dei vaccini anti influenzali»;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLUENZ TETRA (vaccino antinfluenzale - vivo attenuato, nasale) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Profilassi dell'influenza in bambini e adolescenti di età compresa tra ventiquattro mesi e diciotto anni».

Confezione:

«spray nasale sospensione - uso nasale - nebulizzatore (vetro) 0,2 ml» - 10 nebulizzatori - A.I.C. n. 043173044/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«spray nasale sospensione - uso nasale - nebulizzatore (vetro) in una scatola con lembi pieghevoli 0,2 ml» - 1 nebulizzatore - A.I.C. n. 043173032/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fluenz Tetra» (vaccino antinfluenzale - vivo attenuato, nasale) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 luglio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A04562

DETERMINA 15 luglio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fucidin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/863/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 193/2021 del 1° marzo 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 19 marzo 2021, con la quale la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Fucidin» (acido fusidico) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 19 aprile 2021 con la quale la società BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Fucidin» (acido fusidico) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 049091010;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9-11 e 16 giugno 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FUCIDIN (acido fusidico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «20 mg/g crema» tubo da 30 g - A.I.C. n. 049091010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fucidin» (acido fusidico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 luglio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A04563

DETERMINA 15 luglio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lumark», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/864/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubbli-

cazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA 1235/2015 del 24 settembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 239 del 14 ottobre 2015 di classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Lumark»;

Vista la domanda presentata in data 28 febbraio 2021 con la quale la società «IDB Holland B.V.» ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Lumark» [lutezio (177Lu) cloruro];

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, reso nella sua seduta del 9-11 e 16 giugno 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LUMARK [lutezio (177Lu) cloruro] è riclassificato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche:

«Lumark» è un precursore radiofarmaceutico. Non è destinato all'uso diretto nei pazienti. Deve essere utilizzato solo per la marcatura radioattiva di molecole carrier specificamente sviluppate e autorizzate per la marcatura con questo radionuclide.

Confezione:

«80 GBQ/ml» - precursore radiofarmaceutico, soluzione - flaconcino (vetro) - 10 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 044290017/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lumark» [lutezio (177Lu) cloruro] è la seguente: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 luglio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A04564

DETERMINA 15 luglio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Medrol», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/866/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 59/2018 del 22 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2018 con la quale la società Pfizer Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale MEDROL (metilprednisolone) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 26 febbraio 2021 con la quale la società Pfizer Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Medrol» (metilprednisolone) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 014159065;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9-11 e 16 giugno 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MEDROL (metilprednisolone) nella confezione sottoindicata è classificato come segue:

confezione: «2 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 014159065 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Medrol» (metilprednisolone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 luglio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A04565

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 20 luglio 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Decimoputzu e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, così come modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, e dall'art. 19, comma 3, della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2005 sopra citata, cheprevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica;

Rilevato che il consiglio comunale di Decimoputzu è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig. Alessandro Scano;

Considerato che il sindaco, in data 14 giugno 2021, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Atteso che l'art. 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000 statuisce che, al verificarsi dell'ipotesi dissolutoria sopra indicata, con il decreto di scioglimento del consiglio si provvede altresì alla nomina di un commissario;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 28/6 del 15 luglio 2021, nonché la relazione di accompagnamento allegata alla stessa per farne parte integrante, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Decimoputzu e la conseguente nomina del commissario straordinario nella persona del dott. Francesco Cicero, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Decimoputzu è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Cicero è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Decimoputzu fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario, così nominato, spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto, unitamente alla relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, allegata al decreto medesimo per farne parte integrante, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 20 luglio 2021

Il presidente: SOLINAS

ALLEGATO

Relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica

Il consiglio comunale di Decimoputzu è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Alessandro Scano.

Il sindaco ha rassegnato le sue dimissioni con atto prot. n. 6339 del 14 giugno 2021 e considerato che le stesse non sono state revocate nei termini previsti dalla legge, le predette dimissioni, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute efficaci e irrevocabili ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per cui, configuratasi l'ipotesi dissolutoria prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, dello stesso decreto legislativo, si propone lo scioglimento del consiglio comunale del Comune di Decimoputzu e la nomina del commissario nella persona del dott. Francesco Cicero, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'assessore: SANNA

21A04621

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citicolina Sandoz».

Con la determina n. aRM - 148/2021 - 1392 del 23 luglio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CITICOLINA SANDOZ;

confezione: 027566025;

descrizione: «500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

confezione: 027566037;

descrizione: «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A04628

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadalafil Biogaran».

Con la determina n. aRM - 149/2021 - 3964 del 23 luglio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Biogaran, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TADALAFIL BIOGARAN;

confezione: 045371097;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister al/al;

confezione: 045371135;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister al/al;

confezione: 045371109;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 045371111;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister al/al;

confezione: 045371123;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 045371147;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 045371010;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al;

confezione: 045371022;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 045371034;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al;

confezione: 045371046;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 045371059;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister al/al;

confezione: 045371061;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 045371073;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister al/al;

confezione: 045371085;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A04629

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Il commissario straordinario della Camera di commercio di Caltanissetta – con i poteri della giunta camerale – con deliberazione n. 25 del 21 luglio 2021 ha deliberato di nominare il dirigente dott. Giuseppe Cassisa quale conservatore del registro delle imprese, a decorrere dal 23 luglio 2021.

21A04627

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-186) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00